



Edizione 1° gennaio 2022

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Generalità

1 Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 L'assicurazione Extra è un'assicurazione supplementare all'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatorie, nell'ambito delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per le assicurazioni supplementari secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Extra corrisponde prestazioni per trattamenti dentari, correzioni della posizione dei denti, malattie gengivali e mascellari, come pure per mezzi ausiliari.

2. Possibilità d'assicurazione

- 2.1 L'assicurazione Extra è offerta in 3 classi di prestazioni. Nelle classi 2 e 3 vengono corrisposte prestazioni maggiorate per le cure dentarie e per le correzioni della posizione dei denti.
- 2.2 Nell'assicurazione Extra l'esclusione del rischio d'infortunio non è possibile.

3 Stipulazione dell'assicurazione

- 3.1 Per la stipulazione delle classi 2 e 3, alla proposta d'assicurazione deve essere allegato un attestato medico dentistico sullo stato della dentatura. Il relativo formulario di attestato può essere richiesto presso la direzione regionale o agenzia. I costi di tale attestato vanno a carico del proponente. Per i bambini fino ai 5 anni d'età, l'attestato medico dentistico non è richiesto.
 - 3.2 L'Atupri Assicurazione della salute SA (nel prosieguo denominata Atupri) può respingere totalmente o parzialmente la stipulazione dell'assicurazione. Ciò vale in particolare quando lo stato della dentatura è ritenuto danneggiato oppure quando c'è una posizione errata dei denti.
- #### 3a Fasce d'età
- La tariffa del premio presenta varie fasce d'età ai sensi dell'art. 24.2 delle CGA. Il premio varia all'inizio dell'anno in cui viene raggiunta l'età di 13 e 26 anni.

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

II Prestazioni

4 Cura dentaria

- 4.1 Per le cure dentarie l'Atupri assume i costi seguenti:
- Classe di prestazioni 1: 60% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 500.– per anno civile; vige un periodo di differimento ai sensi dell'articolo 6.1.
 - Classe di prestazioni 2: 80% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 1'000.– per anno civile.
 - Classe di prestazioni 3: 80% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 2'000.– per anno civile.
- La cassa assume i seguenti costi per le correzioni della posizione dei denti:
- Classe di prestazioni 1: 90% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 2'000.– per anno civile; vige un periodo di differimento ai sensi dell'articolo 6.1.
 - Classi di prestazioni 2 e 3: 90% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 5'000.– per anno civile.
- Nel concetto di correzione della posizione dei denti rientrano gli interventi dovuti alla posizione errata dei denti e alle anomalie di sviluppo della mascella, eccetto le corone e i ponti dentali.
- 4.3 Se non sussiste un obbligo legale ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (OPRE), l'Atupri assume il 90% della spesa per la cura delle malattie gengivali e mascellari, in base alla tariffa riconosciuta. Essa stabilisce il genere dei trattamenti assunti. La lista è aggiornata correntemente e può essere esaminata presso l'Atupri o richiesta in estratto.
- 4.4 L'Atupri accorda le prestazioni menzionate ai capoversi 1, 2 e 3 solo nel caso di trattamento da parte di medici dentisti in possesso del diploma federale o di un diploma equivalente ai sensi delle norme cantonali, di trattamento da parte di igieniste dentali come pure di lavori eseguiti da odontotecnici e laboratori di odontotecnica.
- 4.5 Per l'assunzione dei costi secondo i capoversi 1 e 2, in caso di cura dentaria oltre lo scorcio dell'anno, si fa riferimento in proporzione ai mesi di trattamento.

5 Mezzi ausiliari

- 5.1 Se non sussiste nessun obbligo legale di prestazione ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (OPRE), l'Atupri assume il 50% dei costi dimostrati per i mezzi ausiliari prescritti dal medico. Le prestazioni ammontano per
- occhiali o lenti a contatto destinati a migliorare l'acuità visiva, fino a CHF 300.– per anno civile;
 - calze elastiche, fino a CHF 200.– per anno civile;
 - scarpe e solette ortopediche, fino a CHF 300.– per anno civile;
 - apparecchi acustici, fino a CHF 900.– per anno civile (senza manutenzione e sostituzione delle batterie);
 - lenti a contatto, fino a CHF 900.– per anno civile, se il medico di fiducia dell'Atupri le ritiene assolutamente indispensabili al posto degli occhiali;
 - occhi artificiali, fino a CHF 900.– per anno civile;
 - arti artificiali, fino a CHF 1'400.– per anno civile;
 - il primo acquisto di apparecchi per l'accertamento del tasso glicemico nel sangue nei casi di diabetici, fino a CHF 250.–;
 - il primo acquisto di apparecchi inalatori, fino a

CHF 500.–;

- il primo acquisto di apparecchi per la misurazione della pressione sanguigna, a sostegno della cura medica in caso di ipertensione arteriosa, fino a CHF 100.–;
 - altri mezzi ausiliari, da definire con il medico di fiducia in singoli casi, fino a CHF 500.– per anno civile.
- 5.2 Per la riparazione e la sostituzione dei mezzi ausiliari si può rinunciare ad una prescrizione medica.
- 5.3 Per la determinazione del termine (anno civile) per il rimborso del 50% dei costi per mezzi ausiliari si fa riferimento alla data del mese di consegna.

6 Inizio delle prestazioni/periodo di differimento

- 6.1 Nella classe 1 il diritto alle prestazioni per le cure dentarie ai sensi dell'articolo 4.1 e la correzione della posizione dei denti ai sensi dell'articolo 4.2 inizia dopo 6 mesi d'assicurazione.
- 6.2 Per le altre prestazioni e classi non c'è nessun periodo di differimento.

7 Esclusione di prestazioni

- 7.1 A complemento dei motivi d'esclusione secondo l'art. 31 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), non c'è diritto alle prestazioni dell'assicurazione Extra per cure dentarie dovute ad infortunio.
- 7.2 I contributi della cura dentaria scolastica o giovanile vengono computati.

8 Prestazioni in caso di soggiorno all'estero

Le prestazioni dell'assicurazione Extra vengono corrisposte anche in caso di trattamento, rispettivamente consegna all'estero, a condizione che i costi non siano superiori a quelli in Svizzera. L'indicazione dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 4.4 vale per analogia.